

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**354 / 2025 del 01/10/2025**

Oggetto: APPROVAZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA' DI INTERESSE COMUNE RISPETTO AL SERVIZIO TRA AREU E L'AZIENDA SANITARIA DELL'ALTO ADIGE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA' DI INTERESSE COMUNE RISPETTO AL SERVIZIO TRA AREU E L'AZIENDA SANITARIA DELL'ALTO ADIGE

vista la seguente proposta di deliberazione avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

VISTA la deliberazione dell'Agenzia n. 1/2024 "PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. N. XII/1650 DEL 21/12/2023 DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DIREZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) – (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BERTOLASO)" di nomina del Dott. Massimo Lombardo a Direttore Generale dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU);

RICHIAMATO l'Accordo Stato Regioni del 2013 "Linee di indirizzo per la riorganizzazione del sistema di emergenza urgenza in rapporto alla continuità assistenziale" fornisce indicazioni relativamente all'adozione di sistemi di ricezione delle richieste di Assistenza primaria nelle 24 ore finalizzati ad assicurare la continuità delle cure per intercettare prioritariamente la domanda a bassa intensità mediante:

- la centralizzazione delle chiamate al Servizio di Continuità Assistenziale, almeno su base provinciale;
- la condivisione col Servizio di Emergenza Urgenza delle tecnologie e integrazione con i sistemi informativi regionali, lasciando distinto l'accesso degli utenti alle numerazioni 118 e della Continuità Assistenziale;

DATO ATTO che AREU ha già avviato in Lombardia il servizio 116117, che rappresenta il numero unico nazionale per l'accesso ai servizi di cure mediche non urgenti e altri servizi sanitari, la cui attivazione concorre alla gestione della domanda assistenziale a bassa intensità/priorità;

PRESO ATTO che, con nota prot. AREU n. 12408 del 23.04.2025, l'azienda Sanitaria dell'Alto Adige, alla luce della comprovata esperienza in materia, ha chiesto la collaborazione di AREU per la definizione del progetto NEA 116117 e nella costituzione della relativa centrale Operativa operante nell'ambito del territorio di Bolzano e provincia;

RICHIAMATO quanto stabilito dall'art. 15, c. 1, della Legge n. 241 del 1990, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti", in base al quale le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO che AREU possiede le capacità tecniche e professionali per prestare il supporto richiesto e che l'attivazione del NEA 116117 su tutto il territorio nazionale costituisce un interesse comune delle Parti;

CONSIDERATO, pertanto, che a seguito di diversi incontri le parti hanno definito di attivare una collaborazione, tramite accordo convenzionale, nei seguenti ambiti di intervento

- progettazione, avvio della Centrale e attivazione del Numero Europeo Armonizzato e della Centrale Unica di Continuità Assistenziale a Bolzano e nel territorio della provincia di Bolzano;
- selezione del personale tecnico da impiegare nella centrale Operativa NEA 116117.
- formazione del personale da assegnare alle funzioni della Centrale NEA 116117 e della Centrale Unica di Continuità Assistenziale, con riferimento all'attività degli operatori tecnici di centrale;
- sviluppo della NEA 116117 per la gestione della continuità assistenziale, nella provincia di Bolzano;

DATO ATTO, inoltre, che l'accordo definito tra le parti prevede:

- la parte richiedente è tenuta all'espletamento di tutte le attività propedeutiche e necessarie all'erogazione dell'attività richiesta ad AREU, ivi inclusa l'organizzazione del trasporto, dell'alloggio e del vitto del personale AREU impiegato nell'attività formativa e nell'attività di supporto;
- gli oneri economici relativi all'attività organizzativa sono interamente a carico dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige;
- l'attività di collaborazione sarà effettuata dal personale di AREU in orario di servizio e gli oneri economici derivanti dall'impiego di personale sono a carico della parte richiedente;

PRECISATO che le ore viaggio sono computate nel dovuto orario/die, non possono in nessun modo essere generati straordinari, l'attività resa dal personale va intesa come attività formativa a cui riconoscere, sia comparto sia dirigenza;

DATO ATTO che l'accordo definito tra le parti avrà una durata di tre anni, a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione;

ACQUISITO il parere favorevole del direttore della S.C. NEA 116117;

RITENUTO pertanto di approvare l'accordo di collaborazione per attività di interesse comune rispetto al servizio 116117, tra AREU e Azienda sanitaria dell'Alto Adige, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare l'accordo di collaborazione per attività di interesse comune rispetto al servizio 116117, tra AREU e Azienda sanitaria dell'Alto Adige, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che l'accordo avrà durata di tre anni dalla data di ultima sottoscrizione, con esclusione del tacito rinnovo;

3. di dare atto che la convenzione prevede di attivare una collaborazione nei seguenti ambiti di intervento:
 - progettazione, avvio della Centrale e attivazione del Numero Europeo Armonizzato e della Centrale Unica di Continuità Assistenziale a Bolzano e nel territorio della provincia di Bolzano;
 - selezione del personale tecnico da impiegare nella centrale Operativa NEA 116117;
 - formazione del personale da assegnare alle funzioni della Centrale NEA 116117 e della Centrale Unica di Continuità Assistenziale, con riferimento all'attività degli operatori tecnici di centrale;
 - sviluppo della NEA 116117 per la gestione della continuità assistenziale, nella provincia di Bolzano;
4. di dare atto che l'accordo definito prevede che:
 - la parte richiedente è tenuta all'espletamento di tutte le attività propedeutiche e necessarie all'erogazione dell'attività richiesta ad AREU, ivi inclusa l'organizzazione del trasporto, dell'alloggio e del vitto del personale AREU impiegato nell'attività formativa e nell'attività di supporto;
 - gli oneri economici relativi all'attività organizzativa sono interamente a carico dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige;
 - l'attività di collaborazione sarà effettuata dal personale di AREU in orario di servizio e gli oneri economici derivanti dall'impiego di personale sono a carico della parte richiedente;
5. di precisare che le ore viaggio sono computate nel dovuto orario/die, non possono in nessun modo essere generati straordinari, l'attività resa dal personale va intesa come attività formativa a cui riconoscere, sia comparto sia dirigenza;
6. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento derivano proventi stimati pari a circa €30.000/annui, a titolo di rimborso di tutti i costi diretti e indiretti sostenuti da AREU, i quali saranno contabilizzati al conto n. 30101230 "CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO VINCOLATI DA ENTI PUBBLICI (EXTRA FSR) – VINCOLATI" della contabilità dell'Agenzia;
7. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Direttore S.C. Affari Generali e Legali di AREU;
8. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web dell'Agenzia di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Il Direttore Sanitario Gabriele Mario Perotti

Il Direttore Generale Massimo Lombardo

ACCORDO DI COLLABORAZIONE
PER ATTIVITA' DI INTERESSE COMUNE RISPETTO AL SERVIZIO 116.117

tra

l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige con sede in Bolzano, Via Thomas Alva Edison 10/D, C.F./Partita IVA n. 00773750211 rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore Generale dott. Christian Kofler,

e

l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza della Regione Lombardia (di seguito per brevità "AREU"), già Azienda con sede in Milano Via Alfredo Campanini n. 6, C.F./P.IVA 11513540960, in atto rappresentata dal Dott. Massimo Lombardo, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale;

PREMESSO CHE

- L'Accordo Stato Regioni del 2013 "Linee di indirizzo per la riorganizzazione del sistema di emergenza urgenza in rapporto alla continuità assistenziale" ha previsto tale attività e fornisce indicazioni relativamente all'adozione di sistemi di ricezione delle richieste di Assistenza primaria nelle 24 ore finalizzati ad assicurare la continuità delle cure per intercettare prioritariamente la domanda a bassa intensità mediante:
 - la centralizzazione delle chiamate al Servizio di Continuità Assistenziale, almeno su base provinciale;
 - la condivisione col Servizio di Emergenza Urgenza delle tecnologie e integrazione con i sistemi informativi regionali, lasciando distinto l'accesso degli utenti alle numerazioni 118 e della Continuità Assistenziale.
- Il NEA 116117, anche se la struttura organizzativa del servizio può avere variazioni da Regione a Regione, risponde alle seguenti caratteristiche comuni:
 - è uno strumento di comunicazione che si rivolge a tutti i cittadini, italiani e stranieri, senza obbligo di registrazione preventiva;
 - è unico in Italia e in Europa;
 - è un numero a chiamata rapida e non necessita di prefisso;
 - è disponibile H24 per 7 giorni alla settimana;
 - fornisce assistenza e/o informazioni;
 - è gratuito;
 - le chiamate possono essere effettuate da qualunque apparecchio;
- con Accordo del 24/11/2016 la Conferenza Stato Regione e Province autonome di Trento e di Bolzano ha approvato lo schema di accordo sul documento recante "Linee di indirizzo sui criteri e le modalità di attivazione del numero europeo armonizzato a valenza sociale 116117" in raccordo con l'Accordo del 7 febbraio 2013 – contenente "Linee di indirizzo per la riorganizzazione del sistema di emergenza urgenza in rapporto alla continuità assistenziale";

- In Regione Lombardia il NEA 116117 è attivo su tutta la regione dall'agosto 2020. Tale attivazione è legata non solo alla sostituzione dei numeri di Continuità Assistenziale, ma anche al raccordo con il servizio emergenza urgenza.
- AREU nell'ambito dei LEA, garantisce su tutto il territorio regionale lombardo tra le altre funzioni, lo svolgimento e il coordinamento intra regionale e interregionale delle funzioni a rete relative all'indirizzo, al coordinamento e al monitoraggio dell'attività di emergenza urgenza extra ospedaliera e del numero unico nazionale 116117 per l'accesso ai servizi di cure mediche non urgenti e altri servizi sanitari, la cui attivazione concorre alla gestione della domanda assistenziale a bassa intensità/priorità (ai sensi dell'art. art. 16, L.R. n. 33/2009 così come modificato dalla L.R. n. 23 del 2015, art. 1 c.1; let. v, e dalla L.R. n. 22 del 2019 "Seconda legge di semplificazione 2019);
- L'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, alla luce della comprovata esperienza in materia, ha chiesto la collaborazione di AREU per la definizione del progetto NEA 116117 e nella costituzione della relativa centrale Operativa operante nell'ambito del territorio di Bolzano e provincia;
- che AREU, possiede le competenze e le professionalità necessarie a poter soddisfare tale esigenza ed è disponibile a garantire, contro corrispettivo, le prestazioni richieste;

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 PREMESSE

1. Le premesse costituiscono parte sostanziale e integrante del presente accordo.

ART. 2 OGGETTO

1. Azienda Sanitaria dell'Alto Adige e AREU convengono di attivare una collaborazione nei seguenti ambiti di intervento:
 - progettazione, avvio della Centrale e attivazione del Numero Europeo Armonizzato e della Centrale Unica di Continuità Assistenziale a Bolzano e nel territorio della provincia di Bolzano;
 - selezione del personale tecnico da impiegare nella centrale Operativa NEA 116117.
 - formazione del personale da assegnare alle funzioni della Centrale NEA 116117 e della Centrale Unica di Continuità Assistenziale, con riferimento all'attività degli operatori tecnici di centrale;
 - sviluppo della NEA 116117 per la gestione della continuità assistenziale, nella provincia di Bolzano.

ART. 3 MODALITA' OPERATIVE

1. Le Parti si impegnano a collaborare affinché venga prestato tutto il necessario supporto necessario alle attività di cui all'art. 2, con oneri economici rimborsati a cura dell'ente richiedente.
2. La parte richiedente è tenuta all'espletamento di tutte le attività propedeutiche e necessarie all'erogazione dell'attività richiesta ad AREU, ivi inclusa l'organizzazione del trasporto, dell'alloggio e del vitto del personale AREU impiegato nell'attività formativa e nell'attività di supporto.

3. Gli oneri economici relativi all'attività organizzativa sono interamente a carico dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige.

ART. 4 CONDIZIONI ECONOMICHE

1. L'attività di collaborazione sarà effettuata dal personale di AREU in orario di servizio e gli oneri economici derivanti dall'impiego di personale sono a carico della parte richiedente.
2. Azienda Sanitaria dell'Alto Adige si impegna a:
 - a. Rimborsare ad AREU tutte le spese, dirette e indirette, sostenute per l'attuazione di quanto previsto dalla presente convenzione.
 - b. Effettuare i rimborsi previa presentazione da parte di AREU della documentazione giustificativa delle spese sostenute (oneri del personale valorizzati secondo il CCNL Area Sanità e il Contratto Integrativo, fatture di acquisto, ecc.).
 - c. Versare gli importi dovuti ad AREU, di norma con cadenza semestrale, entro 60 giorni dalla data di presentazione della documentazione contabile.
3. Restano, inoltre, a carico di Azienda Sanitaria dell'Alto Adige le spese di vitto, alloggi e viaggi connesse alla realizzazione di quanto prescritto nel presente accordo, qualora eccezionalmente sostenute da AREU, che dovranno essere rimborsate nelle modalità indicate dal precedente comma 2;
4. Eventuali oneri ulteriori rispetto a quelli già previsti, derivanti da attività aggiuntive svolte da AREU, previo accordo con l'Amministrazione utilizzatrice e/o nuove disposizioni normative nazionali, saranno riconosciuti e rimborsati ad AREU a partire dalla data di entrata in vigore delle suddette disposizioni.

ART. 5 DURATA E RISOLUZIONE

1. Il presente accordo di collaborazione decorre dalla data di ultima sottoscrizione ed ha durata di tre anni, con esclusione del tacito rinnovo, fatta salva la collaborazione effettuata nelle more del rinnovo.
2. Alla scadenza del termine convenuto il presente accordo potrà essere rinnovato o prorogato per un periodo di pari durata, tramite atto formale sottoscritto da entrambe le Parti.
3. Entrambe le Parti possono recedere dal presente accordo con un preavviso scritto di almeno sei mesi, esclusivamente tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata – PEC pubblicato sulla homepage dei rispettivi portali web ufficiali.

ART. 6 REVISIONE DELL'ACCORDO

1. Trattandosi di accordo di durata, le Parti prevedono, se necessario, una revisione della stessa con cadenza di norma annuale.

ART. 7 RAPPORTI

1. Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario connessi con la presente convenzione intercorrono esclusivamente tra le Parti contraenti, o tra quelle da loro appositamente individuate.

ART. 8 IMPOSTE E ONERI

1. La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale, giusta la previsione di cui all'art. 15 comma 2 bis, della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. ed è soggetta:

- all'imposta di bollo, ai sensi del DPR 26.10.1972 n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo" così come stabilito dalla Risoluzione 86/E del 13.03.2002 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso con oneri a carico di AREU.
- a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del DPR 26.04.1986 n.131 e ss.mm.ii.

ART. 9 CONTROVERSIE

1. In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione del presente accordo, le Parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le Parti devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.

ART. 10 RISERVATEZZA

1. La sottoscrizione della presente convenzione vale quale espressione del reciproco consenso al trattamento dati, nei termini dovuti dal presente atto ed ai sensi della disciplina vigente in materia, di cui al D.Lgs. 196/2003 e al Regolamento Privacy Europeo n. 679/2016 ("GDPR").
2. In particolare, vista la natura dell'attività svolta dai consulenti, essi sono tenuti in particolare a:
 - mantenere la massima riservatezza sulle notizie e le informazioni a cui venga a conoscenza;
 - astenersi dall'effettuare operazioni di trattamento dei dati, salvo che non sia individuato quale incaricato del trattamento, ai sensi dei vigenti specifici Regolamenti Aziendali.

ART. 11 PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Le parti sono tenute, in virtù della presente convenzione, al rispetto dei documenti Piano di prevenzione della corruzione, contenuto nel PIAO, e Codice di comportamento (tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti internet istituzionali), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

Letto, approvato e sottoscritto, *data dell'ultima sottoscrizione.*

Per l'AREU, il Direttore Generale, Dott. Massimo Lombardo

Per l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, il Direttore Generale, Dott. Christian Kofler

Le parti stipulanti approvano specificatamente l'articolo relativo al Foro competente.

Per l'AREU, il Direttore Generale, Dott. Massimo Lombardo

Per l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, il Direttore Generale, Dott. Christian Kofler